



## Comunicato

Il Tar Lombardia, con sentenza 8 novembre 2013 n. 2485, ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Comunità Islamica Ticinese di Sesto Calende ed ha annullato il Piano di Governo del Territorio di Sesto Calende nella parte in cui nel territorio comunale non individua alcuna area per attrezzature religiose destinate al culto islamico. In particolare il Tar ha affermato che anche in base agli artt. 70 e 72 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, "ciascun comune è tenuto ad individuare nel Piano dei Servizi aree da destinare a servizi religiosi" e che ai fini di tale individuazione il Comune deve tenere in considerazione la presenza delle confessioni religiose sul proprio territorio. Inoltre il Tar ha precisato che la convenzione richiesta per le confessioni diverse da quella cattolica non può riguardare aspetti che attengano alle pratiche di culto o ad altri elementi espressivi del principio costituzionale della libertà religiosa.

Il Tar ha anche rilevato che l'Associazione Comunità Islamica Ticinese di Sesto Calende possedeva i requisiti prescritti dalla legge regionale e che pertanto alla comunità islamica sestese avrebbe dovuto essere garantito il diritto a professare la propria fede (cfr. art. 19 Costituzione) con la previsione sul territorio comunale di una idonea area per le attrezzature religiose. Infine il Tar ha precisato che non è possibile subordinare la garanzia di tale diritto costituzionale ad alcun "gradimento della maggioranza della popolazione".

In conclusione il Tar ha disposto l'annullamento del Piano di Governo del Territorio di Sesto Calende nella parte in cui non destina alcuna area ad attrezzature per il culto islamico e ha dichiarato l'obbligo per il Comune di prendere nuovamente in esame, nel rispetto dei principi enunciati nella sentenza stessa, l'istanza che era stata formulata dall'Associazione Comunità Islamica Ticinese e che il Comune a suo tempo aveva respinto.

Associazione Comunità Islamica Ticinese di Sesto Calende

